

Come cambia il Passaporto delle piante?

Le nuove disposizioni in materia di passaporto fitosanitario europeo a partire dal 14 dicembre 2019

A partire dal 14 dicembre, 2019, entrerà in vigore il regolamento 2016/2031/ UE in sostituzione della direttiva 2000/29/CE. Il nuovo regime fitosanitario europeo garantirà un'applicazione più omogenea delle norme in materia di salute delle piante nei diversi Stati membri.

Tale Regolamento contiene nuove disposizioni relative alla circolazione dei vegetali, dei prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'UE, tra cui il formato del passaporto delle piante emesso dagli operatori professionali al fine di standardizzarlo in tutto il territorio europeo. Il passaporto delle piante sarà in tal modo riconoscibile a prescindere dallo Stato membro di origine dei vegetali e dei prodotti vegetali.

Sarà, pertanto più facile, per gli operatori verificare la presenza del passaporto sui prodotti ricevuti e garantire che tali merci soddisfino le condizioni fitosanitarie richieste dalla UE.

Le nuove prescrizioni relative al passaporto fitosanitario, tuttavia, porranno molte aziende di fronte a una sfida notevole, rendendo necessario un adeguamento dei sistemi e dei processi aziendali. Il SFN offrirà ogni informazione e garantirà il necessario supporto.

Per promuovere la comprensione delle nuove disposizioni è stata predisposta una nota informativa ed alcuni esempi grafici inerenti il nuovo formato del passaporto delle piante, nonché una panoramica delle varie tipologie di passaporto e schemi esplicativi per una sua corretta applicazione.

Nelle fasi preliminari in vista dell'introduzione delle nuove prescrizioni sono emerse numerose domande. Il Servizio Fitosanitario Centrale ha raccolto e ha redatto una risposta alle più frequenti che sono consultabili alla sezione FAQ «Passaporto fitosanitario» pubblicata sul sito Internet Mipaaf alla voce **Politiche nazionali > Difesa delle piante > [Nuova disciplina fitosanitaria europea](#)**

Ulteriore documentazione a sostegno dell'attuazione delle nuove normative fitosanitarie sarà messa a disposizione nelle prossime settimane sul sito Internet del Mipaaf alla pagina [Difesa delle piante](#)

Cos'è il Passaporto delle piante?

Il Passaporto delle piante è una etichetta ufficiale utilizzata per il trasporto e lo spostamento di determinati vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sul territorio dell'UE (inclusa la movimentazione all'interno di ogni Stato membro) e, se del caso, per la loro introduzione e la circolazione in una zona protetta. Il nuovo passaporto delle piante deve essere apposto sull'unità commerciale più piccola della merce (unità di vendita) come etichetta separata, integrato in etichette esistenti, stampato direttamente su vasi o sull'imballaggio. Sui documenti di accompagnamento (fattura, bolla di consegna etc.) non deve più figurare informazioni relative al passaporto fitosanitario.

***Unità di vendita:** la più piccola unità, commerciale o di altro tipo, utilizzabile nella fase di commercializzazione, che può costituire il sottoinsieme o l'insieme di un lotto

***Lotto:** una serie di unità di un singolo prodotto, identificabile in base all'omogeneità della sua composizione, della sua origine e di altri elementi pertinenti, che fa parte di una partita

A quali piante si applica il Passaporto?

- Tutte le piante destinate alla piantagione, ad esempio (elenco non esaustivo): piante radicate in vasi o non; talee radicate (e non); portainnesti; nesti, talee; marze; tuberi, bulbi, rizomi, colture di tessuti vegetali etc. La maggior parte delle sementi sono escluse dall'obbligo del passaporto fitosanitario poiché generalmente non rappresentano un rischio fitosanitario.
- Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti, incluse le sementi di determinate specie (principalmente quelle oggetto di certificazione), elencati in specifici atti di esecuzione della Commissione (tale elenco è in corso di definizione da parte della Commissione e sarà reso disponibile sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)
- Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti per i quali sono state stabilite prescrizioni particolari incluse le sementi di determinate specie (tale elenco è in corso di definizione da parte della Commissione e sarà reso disponibile sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro la fine dell'anno);
- Il passaporto è inoltre richiesto per l'introduzione e lo spostamento di alcune piante, prodotti vegetali e altri oggetti in determinate zone protette (ZP). Tale elenco è in corso di definizione da parte della Commissione e sarà reso disponibile sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro l'anno.

**Una zona protetta ZP è una zona geografica in cui è stabilita una protezione specifica nei confronti di determinate specie vegetali verso un determinato parassita.*

Per **piante** si intende: le piante vive e le parti vive di piante riferite a sementi, escluse quelle non destinate all'impianto, i frutti, gli ortaggi, i tuberi, i bulbi-tuberi, i bulbi, i rizomi, le radici, i portainnesti, gli stoloni; le parti aeree quali fusti, stoloni epigei; i fiori recisi; i rami con o senza foglie; gli alberi tagliati con foglie; le foglie, il fogliame; le colture di tessuti vegetali, comprese colture cellulari, il germoplasma, i meristemi, i cloni chimerici, il materiale micropropagato; il polline vivo e le spore; le gemme, occhi, talee, marze, innesti;

Per «**prodotti vegetali**» si intende: prodotti non lavorati di origine vegetale e prodotti lavorati che, per la loro natura o a motivo della loro trasformazione, possono provocare il rischio di diffusione di organismi nocivi da quarantena.

Per **altri oggetti** si intendono: materiali od oggetti in grado di contenere o diffondere organismi nocivi, compresa la terra o il substrato colturale

Quando il passaporto delle piante è necessario?

L'apposizione del passaporto delle piante è obbligatoria nei seguenti casi

→ qualora vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti regolamentati e pertanto sottoposti a passaporto-PP o a passaporto-ZP, siano ceduti ad operatori professionali; sulla singola unità di vendita deve figurare un passaporto delle piante.

→ qualora vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a passaporto delle piante o a passaporto ZP, siano ceduti ad acquirenti non professionisti (privati cittadini) tramite contratti a distanza (per telefono, posta elettronica, internet, catalogo, ecc. senza che vi sia la presenza fisica e simultanea delle parti coinvolte).

→ qualora vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a passaporto ZP, siano ceduti ad acquirenti non professionisti (privati cittadini) anche tramite vendita diretta.

Chi è l'operatore professionale? Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento 2016/2031/UE l'operatore professionale è un soggetto di diritto pubblico o di diritto privato che svolge a titolo professionale una o più attività seguenti in relazione alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti, e ne è giuridicamente responsabile: impianto; riproduzione; produzione, incluse la coltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento; introduzione, spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione; messa a disposizione sul mercato; immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione.

Esempi di operatori professionali (non esaustivo): agricoltori, vivaisti, ortofloro vivaisti, giardinieri paesaggisti, importatori, esportatori e rivenditori di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, grossisti, garden center, fioristi, ecc.

Chi è l'utilizzatore finale? Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento 2016/2031/UE l'utilizzatore finale è la persona che, non agendo per i fini commerciali o professionali, acquista piante o prodotti vegetali per uso personale. Esempio: singoli individui e privati cittadini.

Non è prescritto un passaporto fitosanitario-PP unicamente nel caso di vendita diretta ad acquirenti non professionisti (privati) che acquistano vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti regolamentati per il proprio utilizzo (ovvero non a scopo professionale o industriale). Esenzione che non si applica alle emissioni di Passaporti verso e in Zone protette

Si rimanda agli schemi grafici:

- "Quando è necessario il PP"
- "Schema riepilogativo concernente l'emissione del PP e del PZ"

Com'è il nuovo passaporto delle piante?

Il passaporto delle piante è costituito da un'etichetta distinta, realizzata su qualsiasi supporto adatto alla stampa, purché chiaramente distinguibile da qualsiasi altra informazione o etichetta che possano figurare sullo stesso supporto (stampa su vaso, cassetta, stampa su altro imballaggio, stampa su nuova etichetta, integrazione in etichetta esistente ecc.).

Il passaporto delle piante deve essere facilmente visibile e chiaramente leggibile e le informazioni riportate devono risultare inalterabili e durature.

Il regolamento (UE) 2017/2313 ha definito le specifiche di formato del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione e del passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta.

A causa delle differenze in termini di dimensioni e caratteristiche delle piante, dei prodotti vegetali o di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante, è stato previsto un certo grado di flessibilità per quanto riguarda le specifiche di formato dei passaporti delle piante.

Pertanto per ciascuna categoria di passaporti delle piante sono stati previsti modelli alternativi che consentano di tenere conto di tali differenze.

Gli elementi del passaporto delle piante sono disposti all'interno di un riquadro quadrato o rettangolare e sono leggibili senza ricorrere a un ausilio visivo. Essi sono circoscritti da un bordo o sono in altro modo chiaramente separati da altre indicazioni scritte o grafiche, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente distinguibili.

I passaporti delle piante rilasciati a partire dal 14 dicembre 2019 dovranno essere conformi ai nuovi modelli standardizzati di seguito illustrati. I passaporti delle piante rilasciati prima del 14 dicembre 2019 a norma della direttiva 92/105/CEE resteranno validi fino al [14 dicembre 2023](#).

Il codice di tracciabilità

Il codice di tracciabilità della merce è una componente fondamentale del nuovo passaporto fitosanitario.

Le modalità di composizione di tale codice sono, in linea di principio, a discrezione dell'operatore professionale autorizzato al rilascio del passaporto delle piante.

L'operatore, al fine di assicurare la tracciabilità, deve essere in grado, attraverso la registrazione di dati, di indicare al Servizio fitosanitario competente la provenienza della merce (l'operatore professionale che ha fornito l'unità di vendita), a chi l'ha eventualmente ceduta (l'operatore professionale al quale l'unità di vendita in questione è stata fornita) e tutte le informazioni pertinenti relative al passaporto delle piante.

Questo consente, in caso di presenza o sospetta presenza di un organismo nocivo, di evitare l'insediamento e l'ulteriore diffusione dell'organismo nocivo.

Il codice di tracciabilità può anche essere integrato da un riferimento a un unico codice a barre, ologramma, chip o altro supporto di dati di tracciabilità, presente sull'unità di vendita.

➤ Passaporti delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione

	xxxxx / Plant Passport ¹	la dicitura «Passaporto delle piante» nell'angolo superiore destro, in una delle lingue ufficiali dell'Unione e in inglese separate da una barra obliqua e la bandiera dell'Unione nell'angolo superiore sinistro, stampata a colori o in bianco e nero
A xxxxx ²	la lettera «A» seguita dalla denominazione botanica della specie o <i>taxon</i> in questione ¹ oppure il <u>nome dell'oggetto o eventualmente il nome della varietà</u>	
B XX ³ - xxxxx ⁴	la lettera «B» seguita dal codice di due lettere per lo Stato membro in cui l'operatore professionale che rilascia il passaporto è registrato, un trattino e il numero di registrazione dell'operatore professionale	
C xxxxx ⁵	la lettera «C» seguita, se del caso, dal codice di tracciabilità della pianta, del prodotto vegetale o altro oggetto	
D XX ^{7 o 8}	il codice di due lettere stabilito dalla norma ISO 3166-1-alpha-2, dello Stato membro di origine	
	il nome del paese terzo/dei paesi terzi di origine o il relativo codice di due lettere di cui alla norma ISO 3166-1-alpha-2 se la merce proviene da un Paese terzo ²	

¹ *quando più specie sono inserite nello stesso contenitore o quando una confezione di sementi contiene una miscela di specie, la lettera A sarà seguita dai nomi botanici di tutte le specie soggette a passaporto delle piante*


² *Il paese di origine è il paese in cui le merci sono state coltivate o prodotte e dove potrebbero essere state esposte a organismi nocivi regolamentati. Diversi paesi di origine possono essere indicati, ad esempio, nel caso in cui le piante sono state coltivate in miscele o prodotte in vari paesi di origine*

➤ Passaporti delle piante per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette

	xxxxx / Plant Passport ¹	la dicitura «Passaporto delle piante-ZP» nell'angolo superiore destro, in una delle lingue ufficiali dell'Unione e in inglese separate da una barra obliqua e la bandiera dell'Unione nell'angolo superiore sinistro, stampata a colori o in bianco e nero
A xxxxx ²	Immediatamente sotto i nomi scientifici o i codice ¹ degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette o, in alternativa, i codici specificamente attribuiti a tali organismi nocivi	
B XX ³ - xxxxx ⁴	la lettera «A» seguita dalla denominazione botanica della specie o <i>taxon</i> in questione ¹ oppure il <u>nome dell'oggetto o eventualmente il nome della varietà</u>	
C xxxxx ⁵	la lettera «B» seguita dal codice di due lettere per lo Stato membro in cui l'operatore professionale che rilascia il passaporto è registrato, un trattino e il numero di registrazione dell'operatore professionale	
D XX ^{7 o 8}	la lettera «C» seguita, se del caso, dal codice di tracciabilità della pianta, del prodotto vegetale o altro oggetto	
	il codice di due lettere stabilito dalla norma ISO 3166-1-alpha-2, dello Stato membro di origine	
	il nome del paese terzo/dei paesi terzi di origine o il relativo codice di due lettere di cui alla norma ISO 3166-1-alpha-2 se la merce proviene da un Paese terzo	

¹ *Codici in attesa di definizione*

- Passaporti delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione e Passaporti delle piante per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette, combinati con un'etichetta di certificazione per le piante da impianto prodotte o messe a disposizione sul mercato come materiale pre-base, di base o certificato o come sementi o tuberi-seme pre-base, di base o certificati



Informazioni necessarie ai fini di un'etichetta ufficiale per le sementi o altri materiali di moltiplicazione, di cui rispettivamente all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 66/401/CEE del Consiglio, all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 66/402/CEE del Consiglio, all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 68/193/CEE del Consiglio, all'articolo 12 della direttiva 2002/54/CE del Consiglio, all'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio, all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2002/56/CE del Consiglio e all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2002/57/CE del Consiglio, o l'etichetta per materiali pre-base, materiali di base o materiali certificati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/90/CE del Consiglio.

Come si presentano i nuovi passaporti delle piante PP e ZP?



Le dimensioni dei passaporti delle piante, l'uso di un bordo, le proporzioni delle dimensioni dei loro elementi e i caratteri utilizzati nei modelli sopra riportati e nei modelli indicati all'allegato del regolamento 2017/2313 sono solo alcuni esempi.

